

**Accordo  
tra la Confederazione Svizzera e  
la Repubblica di El Salvador concernente la promozione e  
la protezione reciproche degli investimenti**

Concluso l'8 dicembre 1994

Entrato in vigore mediante scambio di note il 16 settembre 1996

(Stato 16 settembre 1996)

---

Preambolo

*Il Consiglio federale svizzero*

*e*

*il Governo della Repubblica di El Salvador,*

detti qui di seguito «Parti contraenti»,

animati dal desiderio di rafforzare la cooperazione economica nel reciproco interesse dei due Stati,

nell'intento di creare e mantenere condizioni favorevoli agli investimenti effettuati da investitori di una Parte contraente sul territorio dell'altra Parte,

consapevoli della necessità di incoraggiare e proteggere gli investimenti esteri allo scopo di promuovere la prosperità economica dei due Stati,

*hanno convenuto quanto segue:*

**Art. 1** Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

(1) Il termine «investitore» designa, per quanto concerne la Repubblica di El Salvador e la Confederazione Svizzera, rispettivamente:

- (a) le persone fisiche che, secondo la legislazione della Parte contraente interessata, hanno la cittadinanza della medesima;
- (b) gli enti giuridici, comprese le società, le società registrate, le società di persone o altri enti costituiti o organizzati altrimenti conformemente alla legislazione di detta Parte contraente, che hanno sede, contemporaneamente ad attività economiche reali, sul territorio di questa stessa Parte;

RU 1998 2647

<sup>1</sup> Dal testo originale francese.

- (c) gli enti giuridici, quali filiali e succursali, stabiliti in qualsiasi Paese, direttamente o indirettamente controllati da cittadini o da enti giuridici di cui rispettivamente alle lettere (a) e (b) del presente paragrafo.
- (2) Il termine «investimenti» comprende ogni tipo di averi e in particolare:
- (a) la proprietà di beni mobili e immobili, come anche qualsiasi altro diritto reale, come servitù, ipoteche, pegni immobiliari e mobiliari;
  - (b) le azioni, quote sociali e altre forme di partecipazione a società;
  - (c) i crediti monetari e i diritti a qualsiasi attività di valore economico;
  - (d) i diritti d'autore, i diritti di proprietà industriale (quali brevetti di invenzione, modelli d'utilità, disegni o modelli industriali, marchi di fabbrica o di commercio, marchi di servizio, nomi commerciali, indicazioni di provenienza), trasferimenti di conoscenze (know-how) e clientela (goodwill);
  - (e) le concessioni, comprese le concessioni di ricerca, di estrazione o sfruttamento di risorse naturali, nonché altri diritti conferiti per legge, per contratto o per decisione dell'autorità, conformemente alla legge.
- (3) Il termine «territorio» comprende le zone marittime adiacenti allo Stato costiero che può, in conformità del diritto internazionale, esercitare su di esse la sua sovranità o la sua giurisdizione.

#### **Art. 2**                      Promozione, ammissione

- (1) Nei limiti del possibile, ciascuna Parte contraente promuove gli investimenti effettuati sul proprio territorio da investitori dell'altra Parte contraente e ammette tali investimenti in conformità delle proprie leggi e regolamenti.
- (2) Dopo aver ammesso un investimento sul proprio territorio, ciascuna Parte contraente rilascia, conformemente alle proprie leggi e regolamenti, i permessi necessari legati a tali investimenti, compresi quelli per l'esecuzione di contratti di licenza, d'assistenza tecnica, commerciale o amministrativa, come anche le autorizzazioni richieste per le attività di consulenti o di altre persone qualificate di cittadinanza estera.

#### **Art. 3**                      Protezione, non discriminazione

- (1) Ciascuna Parte contraente protegge, sul proprio territorio, gli investimenti effettuati in conformità delle proprie leggi e regolamenti da investitori dell'altra Parte contraente e non ostacola, con provvedimenti ingiustificati o discriminatori, la gestione, il mantenimento, l'uso, il godimento, l'estensione, la vendita e se del caso la liquidazione di tali investimenti. In particolare, ogni Parte contraente rilascia le autorizzazioni di cui all'articolo 2 paragrafo (2) del presente Accordo.
- (2) Ogni Parte contraente garantisce sul proprio territorio un trattamento giusto ed equo agli investimenti effettuati dagli investitori dell'altra Parte contraente. Questo trattamento non dev'essere meno favorevole di quello accordato da ogni Parte contraente agli investimenti effettuati sul proprio territorio dai propri investitori o di quello accordato da ogni Parte contraente agli investimenti effettuati sul proprio ter-

ritorio da investitori della nazione più favorita, se quest'ultimo trattamento è più favorevole.

(3) Il trattamento della nazione più favorita non si applica ai privilegi che una Parte contraente accorda agli investitori di uno Stato terzo in virtù di un accordo istitutivo di una zona di libero scambio, di un'unione doganale o di un mercato comune o in virtù di un accordo per evitare la doppia imposizione.

#### **Art. 4** Libero trasferimento

Ciascuna Parte contraente sul cui territorio sono stati effettuati investimenti da investitori dell'altra Parte contraente garantisce a questi ultimi il libero trasferimento dei relativi pagamenti, in particolare:

- (a) gli interessi, i dividendi, gli utili e altri redditi correnti;
- (b) i rimborsi di prestiti;
- (c) gli importi destinati a coprire le spese relative alla gestione degli investimenti;
- (d) i canoni e gli altri pagamenti derivanti dai diritti di cui all'articolo 1 paragrafo (2) lettere (c), (d) ed (e) del presente Accordo;
- (e) i conferimenti supplementari di capitali necessari alla gestione e allo sviluppo degli investimenti;
- (f) i proventi della vendita o della liquidazione parziale o totale di un investimento, compresi gli eventuali plusvalori.

#### **Art. 5** Espropriazione, indennizzo

(1) Nessuna Parte contraente prende, direttamente o indirettamente, provvedimenti di espropriazione o nazionalizzazione, né provvedimenti analoghi o equivalenti nei confronti degli investimenti di investitori dell'altra Parte contraente, tranne che per ragioni di interesse pubblico e a condizione ch'essi siano presi su base non discriminatoria, siano conformi alle prescrizioni legali e implicino un indennizzo effettivo e adeguato. L'ammontare dell'indennizzo, interesse compreso, è stabilito nella valuta del Paese d'origine dell'investimento e versato senza indugio all'avente diritto, indipendentemente dal suo luogo di domicilio o di sede.

(2) Gli investitori di una Parte contraente i cui investimenti abbiano subito perdite a seguito di una guerra o di qualsiasi altro conflitto armato, rivoluzione, stato di emergenza o rivolta sopraggiunti sul territorio dell'altra Parte contraente, fruiscono, da parte di quest'ultima, di un trattamento non meno favorevole di quello che essa accorda ai propri investitori o a quelli della nazione più favorita per quanto concerne la restituzione, l'indennizzo, la compensazione o ogni altra pertinente contropartita.

#### **Art. 6** Investimenti anteriori all'Accordo

Il presente Accordo si applica anche agli investimenti effettuati da investitori di una Parte contraente sul territorio dell'altra, conformemente alle sue leggi e ai suoi

regolamenti, prima dell'entrata in vigore dell'Accordo. Non si applica alle divergenze o controversie sorte prima della sua entrata in vigore.

**Art. 7** Condizioni più favorevoli

Impregiudicate le disposizioni del presente Accordo, sono applicabili le condizioni più favorevoli convenute o da convenirsi da una Parte contraente con gli investitori dall'altra Parte contraente.

**Art. 8** Surrogazione

Se una Parte contraente ha accordato una garanzia finanziaria contro i rischi non commerciali a un investimento effettuato da un suo investitore sul territorio dell'altra Parte contraente, quest'ultima riconosce la surrogazione nei diritti dell'investitore alla prima Parte contraente nel caso in cui un pagamento sia stato effettuato in virtù di tale garanzia.

**Art. 9** Controversie tra una Parte contraente e un investitore dell'altra Parte contraente

(1) Per trovare una soluzione alle controversie tra una Parte contraente e un investitore dell'altra Parte contraente, e impregiudicato l'articolo 10 del presente Accordo (Controversie tra Parti contraenti), le parti in causa procedono a consultazioni.

(2) Se queste consultazioni non sfociano in alcuna soluzione entro sei mesi a decorrere dalla domanda di consultazioni, l'investitore può sottoporre la controversia, a propria scelta:

- (a) al Centro internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti (ICSID), istituito dalla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965<sup>2</sup> per la composizione delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati; o
- (b) a un tribunale arbitrale ad hoc costituito, salvo accordo contrario delle parti in causa, secondo le norme d'arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL).

(3) La Parte contraente che è parte in causa non può, in nessun momento della procedura d'arbitrato, eccepire la sua immunità o il fatto che l'investitore ha ottenuto, in virtù di un contratto di assicurazione, un indennizzo a copertura totale o parziale del danno subito.

(4) Nessuna delle Parti contraenti proporrà un'azione in via diplomatica per una controversia sottoposta all'arbitrato internazionale, salvo che l'altra Parte contraente non si conformi alla sentenza arbitrale.

(5) La sentenza arbitrale è definitiva e vincolante per le parti in causa.

<sup>2</sup> RS 0.975.2

**Art. 10** Controversie tra Parti contraenti

(1) Le controversie tra Parti contraenti in merito all'interpretazione o all'applicazione delle disposizioni del presente Accordo sono composte in via diplomatica.

(2) Se le due Parti contraenti non giungono a una composizione entro sei mesi dall'insorgere della controversia, quest'ultima è sottoposta, a richiesta dell'una o dell'altra Parte, a un tribunale arbitrale di tre membri. Ciascuna Parte contraente designa un arbitro. I due arbitri così designati nominano il presidente del tribunale, che deve essere cittadino di uno Stato terzo.

(3) Se una Parte contraente non ha designato il proprio arbitro né dato seguito all'invito rivolto dall'altra Parte di procedere entro due mesi a tale designazione, l'arbitro è nominato, a richiesta di quest'ultima Parte, dal Presidente della Corte internazionale di giustizia.

(4) Se i due arbitri non si accordano sulla scelta del presidente nei due mesi successivi alla loro designazione, quest'ultimo è nominato, a richiesta dell'una o dell'altra Parte, dal Presidente della Corte internazionale di giustizia.

(5) Se, nei casi previsti nei paragrafi (3) e (4) del presente articolo, il Presidente della Corte internazionale di giustizia è impedito di esercitare questo mandato o è cittadino di una Parte contraente, le nomine sono fatte dal Vicepresidente o, se quest'ultimo fosse impedito o fosse cittadino di una Parte contraente, dal membro più anziano della Corte che non sia cittadino di una Parte contraente.

(6) Salvo disposizione contraria delle Parti contraenti, il tribunale stabilisce la propria procedura.

(7) Le decisioni del tribunale sono definitive e vincolanti per le Parti contraenti.

**Art. 11** Altri obblighi

Ciascuna Parte contraente rispetta in ogni momento i propri impegni nei confronti degli investimenti effettuati dagli investitori dell'altra Parte contraente.

**Art. 12** Entrata in vigore, proroga, denuncia

(1) Il presente Accordo entra in vigore il giorno in cui i due Governi si sono reciprocamente notificati l'adempimento delle formalità costituzionali richieste per l'approvazione e la messa in vigore di accordi internazionali; rimane valido per un periodo di dieci anni. Se non è denunciato per scritto sei mesi prima della scadenza di questo periodo, è tacitamente prorogato alle stesse condizioni per un periodo di due anni e così di seguito.

(2) In caso di denuncia, le disposizioni degli articoli 1-11 si applicano ancora per un periodo di dieci anni agli investimenti effettuati prima della notificazione ufficiale della denuncia.

Fatto a El Salvador, l'8 dicembre 1994, in due originali, in lingua francese e in lingua spagnola, i due testi facenti parimenti fede.

Per il  
Consiglio federale svizzero:  
Nicolas Imboden

Per il Governo  
della Repubblica di El Salvador:  
Victor Manuel Lagos Pizzati

## **Protocollo**

---

Firmando l'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di El Salvador concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti, i plenipotenziari sottoscritti hanno inoltre convenuto le disposizioni seguenti, da considerarsi parte integrante dell'Accordo:

### **Ad articolo 2 e 3**

È inteso che, in conformità dei principi enunciati in questi articoli, i concetti di sviluppo sostenibile e di protezione dell'ambiente sono applicabili a tutti gli investimenti.

### **Ad articolo 3**

Applicando i principi del trattamento nazionale e della nazione più favorita, non si fa riferimento alle disposizioni legali relative alle imprese di tipo artigianale che, secondo la Costituzione della Repubblica di El Salvador, sono riservate ai nativi della Repubblica di El Salvador e ai cittadini dell'America Centrale.

Fatto a El Salvador, l'8 dicembre 1994, in due originali, in lingua francese e in lingua spagnola, i due testi facenti parimenti fede.

Per il  
Consiglio federale svizzero:

Nicolas Imboden

Per il Governo  
della Repubblica di El Salvador:

Victor Manuel Lagos Pizzati

